



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 1 AGOSTO 2008

### 1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

#### Sommario

<b>LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 21</b> . . . . .	(3.5.0)	
Norme in materia di spettacolo . . . . .		3
<b>LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 22</b> . . . . .	(1.3.3)	
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Campospinoso e Barbianello, in provincia di Pavia . . . . .		7
<b>LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 23</b> . . . . .	(5.4.0)	
Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2008/2009 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi) . . . . .		10
<b>LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 24</b> . . . . .	(5.4.0)	
Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE) . . . . .		11



(BUR2008021)

**Legge regionale 30 luglio 2008 - n. 21**  
**Norme in materia di spettacolo**

(3.5.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Principi generali)**

1. La Regione riconosce lo spettacolo come espressione artistica, componente essenziale della cultura, fattore di aggregazione, di sviluppo economico e condizione fondamentale per la vita democratica e la crescita del territorio lombardo. La Regione nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale.

2. La Regione si impegna, nel rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali e nelle forme e nei modi da esse consentiti, a promuovere iniziative atte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, coreografico, in quanto presupposto fondamentale per la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo.

**Art. 2**  
**(Ambito di applicazione e finalità)**

1. La presente legge definisce, nel rispetto dei principi fondamentali in materia, il quadro degli interventi che la Regione, in collaborazione con province e comuni e in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive al fine di:

- a) promuovere la diffusione dello spettacolo;
- b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali e contemporanee;
- c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro in vernacolo, della musica popolare lombarda e del teatro di marionette e burattini;
- d) riconoscere le espressioni artistiche di strada come forma di spettacolo;
- e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione;
- f) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo;
- g) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;
- h) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo, con particolare riguardo ai giovani;
- i) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo;
- j) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee.

**Art. 3**  
**(Programmazione degli interventi)**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e in coerenza con gli obiettivi del Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva una deliberazione-quadro triennale, quale strumento di programmazione degli interventi nel settore dello spettacolo.

2. La deliberazione-quadro definisce:

- a) il quadro conoscitivo;

- b) le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire;
- c) le forme di raccordo con altri piani e programmi settoriali per gli aspetti di comune rilevanza;
- d) i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi;
- e) le priorità;
- f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
- g) le modalità per la realizzazione del monitoraggio.

3. In attuazione della deliberazione-quadro, la Giunta regionale approva annualmente un programma d'interventi con il quale definisce in particolare:

- a) le tipologie di interventi articolati per ambito;
- b) i tempi di realizzazione;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi settori.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti.

**Art. 4**  
**(Fondo unico regionale per lo spettacolo)**

1. È istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) nel quale confluiscono le risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo.

2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

**Art. 5**  
**(Fondo di rotazione)**

1. È istituito un apposito fondo di rotazione al fine di finanziare progetti inerenti alla produzione cinematografica, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo.

2. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

**Art. 6**  
**(Fondo di garanzia)**

1. La Regione facilita l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore dello spettacolo attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia.

2. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

**Art. 7**  
**(Destinatari di finanziamenti)**

1. Sono destinatari dei finanziamenti:

- a) i teatri, inclusi i teatri di tradizione e i teatri stabili pubblici e privati, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni operanti nel settore dello spettacolo;
- b) gli esercizi teatrali, convenzionati con gli enti locali, che svolgono con continuità attività di prosa;
- c) gli organizzatori di festival, rassegne e manifestazioni similari;

- d) le compagnie teatrali e le formazioni di musica e danza;
- e) gli enti locali che realizzano, soprattutto in forma associata, un'azione distributiva dello spettacolo di qualità e di promozione dello spettatore;
- f) altri soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro o vincolati, per statuto, al reinvestimento di eventuali utili nell'attività d'impresa.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) devono avere, di norma, sede legale in Lombardia e dimostrare di aver svolto almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento.

#### **Art. 8 (Soggetti di rilevanza regionale)**

1. La Regione riconosce i soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento sulla base delle seguenti indicazioni:

- a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo;
- b) sede in Lombardia;
- c) dotazione di un'organizzazione stabile;
- d) svolgimento di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo.

3. Il riconoscimento è disposto con decreto dirigenziale.

4. Il riconoscimento della rilevanza regionale dell'attività svolta comporta la possibilità di intraprendere in via prioritaria forme di collaborazione con la Regione.

#### **Art. 9 (Iniziativa ed attività in campo cinematografico ed audiovisivo finanziabili con il concorso della Regione)**

1. La Regione sostiene e valorizza le attività cinematografiche ed audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. La Regione sostiene in particolare:

- a) l'organizzazione di festival, rassegne, circuiti ed altre iniziative di promozione della cultura cinematografica;
- b) la formazione del pubblico più giovane, che si realizza attraverso le iniziative delle scuole e le rassegne cinematografiche dedicate ai giovani e ai ragazzi;
- c) la produzione, con particolare riguardo ai soggetti operanti in Lombardia;
- d) le attività di ricerca e di innovazione dei linguaggi audiovisivi;
- e) l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;
- f) la localizzazione delle produzioni cinematografiche ed audiovisive sul territorio lombardo;
- g) le attività cinematografiche ed audiovisive di documentazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico della Regione;
- h) il potenziamento dei circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico e alle sale d'essai.

2. La Regione sostiene inoltre:

- a) la diffusione e la distribuzione delle opere cinematografiche, con particolare riguardo alle produzioni indipendenti e al riequilibrio dell'offerta sul territorio;
- b) l'adeguamento delle sale cinematografiche rispetto alle nuove tecnologie digitali.

3. Per la promozione e il sostegno delle attività di cui al com-

ma 1, lettera e) la Regione si avvale anche della collaborazione della Fondazione Cineteca Italiana e per le attività di cui al comma 1, lettera f) della collaborazione della Fondazione Lombardia Film Commission. Le modalità della collaborazione sono definite con apposita convenzione.

#### **Art. 10 (Apertura e ristrutturazione di sale e arene cinematografiche)**

1. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale o arene già in attività, sono rilasciate dai comuni competenti per territorio sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Regione in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non sono richieste per:

- a) le sale cinematografiche con capienza inferiore a 800 posti;
- b) le arene situate nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche.

#### **Art. 11 (Iniziativa ed attività nel campo del balletto, della danza e del teatro-danza finanziabili con il concorso della Regione)**

1. La Regione valorizza la danza, in tutti i suoi generi e manifestazioni, in quanto mezzo di espressione artistica e di promozione culturale. La Regione sostiene in particolare:

- a) le iniziative di diffusione della cultura della danza;
- b) le attività di sperimentazione e ricerca di nuove forme espressive;
- c) le iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale artistico e tecnico;
- d) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere.

#### **Art. 12 (Iniziativa ed attività in campo musicale finanziabili con il concorso della Regione)**

1. La Regione valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e manifestazioni e ne promuove lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione, coordinamento e ricerca. La Regione sostiene in particolare:

- a) la diffusione della cultura musicale sul territorio regionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado;
- b) la diffusione della musica sia popolare che tradizionale, importante forma del patrimonio artistico-culturale;
- c) le attività di conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, nonché di raccolta e diffusione di documenti di interesse musicale;
- d) le attività di ricerca di nuovi linguaggi e di sperimentazione musicale;
- e) le attività musicali di complessi bandistici e corali.

#### **Art. 13 (Iniziativa ed attività in campo teatrale finanziabili con il concorso della Regione)**

1. La Regione valorizza e sostiene le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo senza distinzione di genere, con

specifico riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, di promozione e ricerca pubblici e privati che con continuità realizzano progetti artistici.

2. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

- a) le attività e i progetti da realizzare;
- b) gli oneri a carico dei firmatari;
- c) l'arco temporale e le modalità di attivazione.

3. I criteri e i requisiti per l'accesso alle convenzioni sono definiti da apposita deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 14

##### (Promozione della creatività e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo)

1. La Regione promuove e sostiene l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo, attraverso:

- a) lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione di nuovi linguaggi, rilettura delle tradizioni e della drammaturgia contemporanea, contaminazione dei generi;
- b) l'incentivo ai soggetti che in modo non occasionale promuovono il ricambio generazionale in ruoli dirigenziali, produttivi, tecnici e organizzativi;
- c) l'attività di formazione specifica e permanente d'intesa con accademie, scuole, conservatori e università per un'alta qualificazione delle professionalità del settore.

2. Tali azioni sono comprese nella deliberazione-quadro e nei programmi annuali di intervento di cui all'articolo 3.

#### Art. 15

##### (Educazione e formazione alla cultura dello spettacolo)

1. La Regione diffonde la cultura dello spettacolo sul territorio regionale e in particolare promuove la formazione dello spettatore giovane, favorendo la più ampia fruizione degli spettacoli.

2. La Regione promuove le iniziative per i giovani attraverso il sostegno a:

- a) rassegne, festival e laboratori;
- b) progetti formativi, realizzati con la collaborazione delle scuole, delle accademie, dei conservatori, delle università, degli enti teatrali e di altri soggetti pubblici e privati qualificati che operano nell'ambito dello spettacolo.

#### Art. 16

##### (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 8 novembre 1977, n. 58 (Interventi della regione Lombardia in campo teatrale);
- b) la legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75 (Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale);
- c) la legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo);
- d) la legge regionale 5 novembre 1993, n. 32 (Partecipazione della regione Lombardia come ente fondatore alla associazione «Centro teatrale bresciano»);
- e) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 10 (Partecipazione della regione Lombardia come socio fondatore all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro Europa);

f) la legge regionale 20 agosto 1994, n. 23 (Interventi della regione Lombardia per l'ente autonomo teatro «Alla Scala» di Milano);

g) la legge regionale 22 aprile 1996, n. 9 (Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione «I pomeriggi musicali di Milano»);

h) i commi 37, 38, 39, 42, 43 e 44 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);

i) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. n. 34/1978);

j) le lettere a), b), e c) del comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

k) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2004);

l) la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 10 (Promozione delle attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico e corale).

#### Art. 17

##### (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti di concessione dei contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni in base alle quali sono stati avviati.

#### Art. 18

##### (Disposizioni finali)

1. È fatta salva la partecipazione della Regione come socio fondatore all'associazione «Centro teatrale bresciano».

2. È inoltre fatta salva la partecipazione della Regione alle seguenti fondazioni:

- a) «Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa»;
- b) «I pomeriggi musicali di Milano»;
- c) «Teatro alla Scala di Milano».

3. I provvedimenti attuativi della presente legge concernenti misure qualificabili come aiuti di Stato sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

#### Art. 19

##### (Norma finanziaria)

1. Alle spese di parte corrente di cui agli articoli 4 e 18, comma 1, si provvede con le risorse annualmente stanziata alla UPB 2.3.3.2.54 «Qualificazione e sostegno delle attività culturali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

2. Alle spese in conto capitale di cui agli articoli 5, 6 e 18, comma 1, si provvede mediante le risorse annualmente stanziata alla UPB 2.3.1.3.56 «Valorizzazione del patrimonio culturale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

**3.** Alle spese di parte corrente di cui agli articoli 9, comma 3 e 18, comma 2, si provvede con le risorse stanziata alla UPB 1.1.5.2.4 «Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

**4.** Alle spese in conto capitale di cui all'articolo 18, comma 2, si provvede con le risorse stanziata alla UPB 1.1.5.3.327 «Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

**5.** Per le spese di cui al comma 2, è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2008, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della stessa legge.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 luglio 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/676 del 22 luglio 2008)

(BUR2008022)

(1.3.3)

**Legge regionale 30 luglio 2008 - n. 22**  
**Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di**  
**Campospinoso e Barbianello, in provincia di Pavia**

**RELAZIONE TECNICA**

L'area da distaccarsi dal comune di Barbianello risulta avere una estensione pari a metri quadrati 6482 ed è identificabile nello stralcio planimetrico allegato al Foglio 14 mappale 284 di metri quadrati 5334 ed al Foglio 14 mappale 286 di metri quadrati 1148.

La superficie del territorio interessato al distacco è priva di residenti, priva di abitazioni ed edifici, per cui non è stato indetto il referendum consultivo, così come disposto dall'art. 9, comma 6 della l.r. 15 dicembre 2006 n. 29.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. È distaccata dal comune di Barbianello, in provincia di Pavia, ed aggregata al comune di Campospinoso, in provincia di Pavia, la porzione di territorio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegata alla presente legge.

**Art. 2**  
**(Rapporti conseguenti al mutamento**  
**delle circoscrizioni comunali)**

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Pavia, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

**Art. 3**  
**(Strumenti urbanistici)**

1. I comuni di Campospinoso e Barbianello provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

**Art. 4**  
**(Rimborso spese)**

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Pavia in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

**Art. 5**  
**(Norma finanziaria)**

1. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziato sull'UPB 1.1.8.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 luglio 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/677 del 22 luglio 2008)

ALLEGATO B



COMUNE DI CAMPOSPINOSO

COMUNE DI BARBIANO

COMUNE DI CAMPOSPIGOLIO

285

283

286

94

103

104

102

17

119

208

209

210

110

207

109

211

36

35

34

206

27

24

205

23

22

21

20

19

17

16

204

203

201

108

38

Fig. 2


AREA OGGI

Il Tecnico


*Handwritten signature*







TO DI CESSIONE



(BUR2008023)

(5.4.0)

**Legge regionale 30 luglio 2008 - n. 23****Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2008/2009 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)**IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Piano di cattura dei richiami vivi)****1.** Per la stagione venatoria 2008/2009 è approvato il piano di cattura dei richiami vivi così come riportato nell'allegato A.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 luglio 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/678 del 22 luglio 2008)

— • —

**Allegato A (articolo 1, comma 1)**

Piano di cattura dei richiami vivi, per la stagione venatoria 2008/2009, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi).

Provincia	N. Impianti		Allodola	Cesena	Merlo	T. Bottaccio	T. Sassello	Totale uccelli
	Oriz.	Vert.						
BRESCIA	1	25	550	4.700	750	10.000	4.000	<b>20.000</b>
BERGAMO	1	23	600	4.000	1.000	8.500	4.000	<b>18.100</b>
COMO	0	3	0	750	80	220	600	<b>1.650</b>
VARESE	-	-	-	-	-	-	-	-
MILANO	0	2	0	300	80	300	270	<b>950</b>
MANTOVA	1	1	100	230	145	285	285	<b>1.045</b>
LECCO (SONDRIO)	1	3	250	1.227	1.314	1.043	1.239	<b>5.073</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>1.500</b>	<b>11.207</b>	<b>3.369</b>	<b>20.348</b>	<b>10.394</b>	<b>46.918</b>

(BUR2008024)

(5.4.0)

**Legge regionale 30 luglio 2008 - n. 24**  
**Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 promulga

la seguente legge regionale:

#### Art. 1

##### (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE)

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e c), della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché nell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e nell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa), vengono attuati nella Regione Lombardia, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), con la presente legge.

#### Art. 2

##### (Deroghe)

1. La Regione adotta le deroghe di cui all'articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- b) nell'interesse della sicurezza aerea;
- c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
- d) per la protezione della flora e della fauna;
- e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'articolo 19-bis della legge 157/1992.

3. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'istituto riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:

- a) le specie che ne formano oggetto;
- b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);
- c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;

d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;

e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dal comma 6 per i prelievi in deroga.

4. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

5. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte di cacciatori iscritti agli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Lombardia o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche venatorie della Lombardia, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla regione e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

6. I prelievi di cui al comma 5 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo di mezzi, attrezzi e ausili di cui all'articolo 13 della legge 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

#### Art. 3

##### (Condizioni e controlli)

1. Il numero di capi prelevati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria. Le schede di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, devono essere riconsegnate a cura del cacciatore, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale.

2. L'INFS ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

3. Il Presidente della Giunta regionale, per il tramite della competente direzione regionale, sentito l'INFS ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), all'entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla direttiva n. 79/409/CEE, tenuto conto anche di quanto indicato dalla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea.

4. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.

5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la deroga viene autorizzata, il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all'INFS e, se istituito, all'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

6. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 157/1992.

7. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, entro i termini comporta l'applicazione

della medesima sanzione amministrativa prevista dall'articolo 51, comma 3, della legge regionale 26/1993.

**Art. 4**  
**(Regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE per la stagione venatoria 2008-2009)**

1. Per la stagione venatoria 2008-2009, ricorrendone le condizioni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE si applica secondo quanto previsto nella seguente tabella:

TABELLA 1 – *Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse al prelievo*

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)	Tempi (stagione venatoria)
STORNO ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	20	100	dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
FRINGUELLO ( <i>Fringilla coelebs</i> )	20	100	dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
PEPPOLA ( <i>Fringilla montifringilla</i> )	5	25	dall'1 ottobre al 31 dicembre

2. Il prelievo annuale complessivo consentito nella regione Lombardia:

Storno (*Sturnus vulgaris*) n. 249.639 complessivo capi  
Fringuello (*Fringilla coelebs*) n. 711.009 complessivo capi  
Peppola (*Fringilla montifringilla*) n. 123.895 complessivo capi

3. Lo schema delle schede di monitoraggio, nonché i relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il loro utilizzo sono riportati nell'allegato 1 parte integrante della presente legge.

4. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornitologi italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anello inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse».

**Art. 5**  
**(Abrogazioni ed entrata in vigore)**

1. Sono o restano abrogate:

- la legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga);
- la legge regionale 30 agosto 1997, n. 34 (Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 luglio 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/681 del 22 luglio 2008)

**Allegato 1 (articolo 4, comma 3)**

SCHEMA DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA RENDICONTAZIONE DEL NUMERO DI CAPI PRELEVATI IN DEROGA ALLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE PER LA STAGIONE VENATORIA 2008/2009 E RELATIVI INDIRIZZI APPLICATIVI E ADEMPIMENTI PER IL SUO UTILIZZO.

**SCHEMA di scheda**

La scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva n. 79/409/CEE per la stagione venatoria 2008/2009 deve avere le seguenti caratteristiche:

Scheda «madre-figlia», zigrinata a metà pagina, riportante le informazioni contenute nello schema sotto riportato. Devono essere previste sette tipologie di schede ognuna riportante, sulla pagina a fronte, una delle seguenti combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo ed al termine di consegna del relativo tagliando:

Quantità prelevata dal..... al .....	Tagliando da consegnare entro il .....
dal 21 settembre al 5 ottobre	7 ottobre 2008
dal 6 ottobre al 19 ottobre	21 ottobre 2008
dal 20 ottobre al 2 novembre	4 novembre 2008
dal 3 novembre al 16 novembre	18 novembre 2008
dal 17 novembre al 30 novembre	2 dicembre 2008
dall'1 dicembre al 14 dicembre	16 dicembre 2008
dal 15 dicembre al 31 dicembre	15 gennaio 2009

Esempio:

- Fronte

Cognome e nome	Cognome e nome
Provincia	Provincia
N. tess. reg.	N. tess. reg.
Quantità prelevata dal ___ al _____	Quantità prelevata dal _____ al _____
Fringuello (Fringilla coelebs) n. capi	Fringuello (Fringilla coelebs) n. capi
Peppola (Fringilla montifringilla) n. capi	Peppola (Fringilla montifringilla) n. capi
Storno (Stumus vulgaris) n. capi	Storno (Stumus vulgaris) n. capi

Tagliando da consegnare entro il \_\_\_\_\_

- Retro

Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE art. 9 comma 1. Rendiconti (tagliandi)	----- FIRMA (sulla linea tratteggiata)	Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE art. 9 comma 1. Rendiconti (tagliandi)
--	---	--

**Indirizzi applicativi e adempimenti  
per l'utilizzo delle schede di monitoraggio**

**A) PROVINCE**

- 1) Le province provvedono alla vidimazione e alla distribuzione delle schede di monitoraggio per la rendicontazione dei prelievi in deroga anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. Ad ogni cacciatore richiedente verranno consegnate sette copie della scheda, ognuna delle quali riportante, sulla pagina a fronte, una delle previste combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo ed al termine di consegna del relativo tagliando.
- 2) Le province si attrezzano a ricevere i tagliandi relativi alle schede dei rendiconti secondo le scadenze temporali definite nelle medesime schede.
- 3) Le province, entro i due giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste, comunicano via fax alla competente direzione della Regione Lombardia, il numero totale dei prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalla lettura dei tagliandi di rendicontazione.

**B) CACCIATORI**

- 1) I cacciatori interessati ad effettuare i prelievi in deroga per la stagione venatoria 2008/2009, personalmente o per il tramite dell'associazione venatoria di rappresentanza, richiedono alla provincia competente le sette schede di monitoraggio per la rendicontazione del prelievo effettuato opportunamente vidimate, previo pagamento, se richiesto, dei diritti di segreteria.
- 2) Il cacciatore verifica la correttezza dei dati riportati nelle sette schede di monitoraggio ricevute, con particolare riferimento ai dati anagrafici e al numero del tesserino venatorio regionale.
- 3) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di prelievo in deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 7, della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).
- 4) Il cacciatore, entro ognuno dei sette termini temporali previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi di rendicontazione sommando, per ogni specie, il numero di capi prelevati risultante dal tesserino venatorio e, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie di rappresentanza, provvede alla consegna dei tagliandi compilati alla provincia che ha rilasciato la scheda.
- 5) Il tagliando di rendicontazione che non riporti alcun valore di abbattimento deve essere riconsegnato all'atto della presentazione del primo successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento. Qualora i tagliandi complessivamente non riportino alcun prelievo devono comunque essere consegnati alla provincia entro il 15 gennaio 2009.
- 6) La mancata restituzione del tagliando di rendicontazione entro i termini riportati nei tagliandi medesimi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 51, comma 3, della l.r. 26/1993.

**C) REGIONE LOMBARDIA**

- 1) La Regione Lombardia, sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi dalle province, provvede, per il tramite della competente direzione regionale, all'immediato calcolo dei prelievi su base regionale al fine di verificare l'eventuale necessità di emanare provvedimenti limitativi o di sospensione del prelievo.

*Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate:*

**Nuovo testo dell'art. 26 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»**

**Art. 26  
(Detenzione ed uso dei richiami vivi  
per la caccia da appostamento)**

*1. Acquisito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.*

*1 bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornitocoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse.*

*2. In attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 157/92, oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili.*

*3. Con regolamento adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 7, comma 5, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), l'utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità. Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più cacciatori contemporaneamente. Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno.*

*4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente al fine di legittimarne il possesso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.*

*5. È vietato l'uso di richiami vivi di cattura che non siano identificabili mediante anello inamovibile fornito dalle province, numerato secondo le norme regionali ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.*

6. ....

*7. La provincia vigila e controlla le attività previste dal presente articolo.*



